



**Lorenzini & C. Srl**

**Procedura**

***Gestione delle segnalazioni “whistleblowing”***

<b>Revisione</b>	<b>Descrizione e motivo della revisione</b>
<b>0</b>	Prima edizione (05/12/2023)

	<b>Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b>
<b>Elaborata da:</b>	Enio Lorenzini	Presidente del C.d.A.	07/12/2023	
<b>Approvata da:</b>		Consiglio di Amministrazione	19/12/2023	

## INDICE

<b>1</b>	<b>OBIETTIVO E SCOPO</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>I SEGNALANTI – CHI PUÒ SEGNALARE</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>L’OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI – COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO</b> .....	<b>6</b>
5.1	SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING .....	6
5.2	SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO WHISTLEBLOWING .....	6
5.3	REQUISITI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE.....	7
5.4	SEGNALAZIONI ANONIME .....	7
<b>6</b>	<b>CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA ED ESTERNA</b> .....	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI – COME SEGNALARE</b> .....	<b>8</b>
7.1	PIATTAFORMA INFORMATICA – SEGNALAZIONE SCRITTA E/O ORALE.....	8
7.2	INCONTRO DIRETTO.....	8
7.3	SEGNALAZIONE CARTACEA – POSTA ORDINARIA .....	9
<b>8</b>	<b>GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING</b> .....	<b>9</b>
8.1	IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI .....	9
8.2	SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING PERVENUTE A SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE .....	9
8.3	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING.....	9
8.4	ARCHIVIAZIONE.....	11
8.5	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ORDINARIE .....	11
8.6	FLUSSI INFORMATIVI TRA GESTORE E ORGANI ASSOCIATIVI.....	11
8.7	GESTIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI .....	12
<b>9</b>	<b>RISERVATEZZA</b> .....	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>LE TUTELE DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI</b> .....	<b>13</b>
10.1	CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE TUTELE DEL DECRETO WHISTLEBLOWING .....	13
10.2	IL DIVIETO DI RITORSIONI.....	13
10.3	LE ALTRE TUTELE.....	15
10.4	LIMITAZIONI DELLE TUTELE E CASI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE .....	15
<b>11</b>	<b>SANZIONI E MISURE DISCIPLINARI</b> .....	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DEI DATI</b> .....	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>FORMAZIONE E INFORMAZIONE</b> .....	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO</b> .....	<b>17</b>
<b>15</b>	<b>DIVULGAZIONE PUBBLICA</b> .....	<b>18</b>
<b>16</b>	<b>APPROVAZIONE, REVISIONE E DIVULGAZIONE</b> .....	<b>18</b>

## 1 OBIETTIVO E SCOPO

Lorenzini & C. Srl (di seguito “Lorenzini” o la “Società”) si impegna a mantenere i più alti standard di onestà, integrità, trasparenza e responsabilità. Coerentemente con la politica di integrità aziendale e con la necessità di agire eticamente e senza compromessi, tutti i soggetti interessati devono essere in grado di sollevare questioni di interesse se ritengono che si sia verificato un illecito.

A tal fine, Lorenzini mette a disposizione dei soggetti interessati un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza del contenuto della segnalazione e dell’identità dei segnalanti stessi, il cui utilizzo è prioritario rispetto ai canali esterni previsti dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 ed illustrati ai par. 14 e 15.

La presente procedura, adottata in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 e alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha lo scopo di disciplinare la gestione delle segnalazioni di illeciti, di regolamentare i canali di segnalazione attivati e il relativo funzionamento, nonché definire l’oggetto delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing ed illustrare le misure di tutela ivi previste.

## 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### *Normativa interna*

- Codice Etico di Lorenzini & C.;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di Lorenzini & C.;

### *Normativa esterna*

- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (di seguito, “Decreto Whistleblowing”);
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”): Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito, “GDPR”): relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 10 del Decreto Whistleblowing in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del

### **Procedura**

*Gestione delle Segnalazioni “Whistleblowing”*

diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;

- Guida operativa per gli enti privati, pubblicata da Confindustria in data 27 ottobre 2023.

### 3 DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, i termini e le espressioni citate sono definiti come di seguito riportato:

- **Altri soggetti:** i soggetti individuati dall'art. 3, comma 5, del Decreto Whistleblowing destinatari delle tutele ed in particolare:
  - i Facilitatori;
  - le persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - i colleghi di lavoro del Segnalante e che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  - gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto Whistleblowing attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing;
- **Facilitatore:** persona fisica che fornisce assistenza al segnalante per l'effettuazione della segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- **Gestore della segnalazione o Gestore:** il soggetto, individuato da Lorenzini, competente per la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e della normativa in materia di tutela dei dati personali. Lorenzini ha individuato quale Gestore della segnalazione l'**Organismo di Vigilanza** dotato di autonomia e indipendenza, soggetto ad obblighi di riservatezza in merito al contenuto delle segnalazioni, che può avvalersi della collaborazione di funzioni interne per lo svolgimento della fase istruttoria;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene

un rapporto giuridico nell'ambito del Contesto lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni;

- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo istituito ai sensi del D.lgs. 231/01, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché al relativo aggiornamento;
- **Persona coinvolta o Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o Divulgata pubblicamente;
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione anche ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto da intendersi come danno ingiustificato;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua una Segnalazione o una Divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del Contesto lavorativo di Lorenzini;
- **Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna istituiti in Lorenzini;
- **Segnalazione Ordinaria:** le segnalazioni anonime e le segnalazioni escluse dall'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal Gestore per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità di Lorenzini ai sensi del Decreto Whistleblowing, inerenti:
  - a) violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti settori specificamente individuati (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; etc.);
  - b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

- c) violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi (non rientranti nelle precedenti categorie di violazioni delle disposizioni nazionali ed europee).

#### **4 I SEGNALANTI – CHI PUÒ SEGNALARE**

Con riferimento al sistema di tutele previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura, possono effettuare Segnalazioni:

- lavoratori subordinati di Lorenzini;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per conto o in favore di Lorenzini;
- coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con Lorenzini (es. fornitori), liberi professionisti (es. avvocati, commercialisti, notai, etc.) e i consulenti che prestano la propria attività presso Lorenzini;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che svolgono la propria attività presso Lorenzini;
- associati e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Lorenzini;
- coloro che hanno acquisito Informazioni sulle Violazioni: (i) nell'ambito di un rapporto di lavoro con Lorenzini nel frattempo terminato, purché le Informazioni sulle Violazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso; (ii) durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali, nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato; (iii) durante lo svolgimento del periodo di prova presso Lorenzini.

#### **5 L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI – COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO**

##### **5.1 Segnalazioni Whistleblowing**

Possono formare oggetto di Segnalazione le Violazioni così come definite nel paragrafo 3.

##### **5.2 Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing**

Esulano dal perimetro di applicazione del Decreto Whistleblowing:

- rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del Segnalante, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione, e alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

Le segnalazioni di cui sopra, non rientrando nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, saranno trattate quali Segnalazioni Ordinarie (cfr. par. 8.5).

### 5.3 Requisiti minimi della segnalazione

Ai fini dell'ammissibilità della Segnalazione, quest'ultima deve includere:

- una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo, ecc.) e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o qualsiasi altro elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento illecito.

Inoltre, il Segnalante potrà includere i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- l'invio di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti o che siano utili a meglio circostanziare la Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Nel caso in cui la Segnalazione non dovesse rispettare i requisiti minimi sopra individuati, verrà ritenuta inammissibile e sarà di conseguenza archiviata. Il Gestore potrà comunque effettuare verifiche collegate a Segnalazioni che non integrino i suddetti requisiti qualora lo ritenga opportuno.

Si raccomanda di specificare la volontà di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali Ritorsioni.

### 5.4 Segnalazioni anonime

I canali interni adottati da Lorenzini consentono di effettuare Segnalazioni anonime. Tuttavia, in tal caso, a livello operativo potrebbe risultare maggiormente complesso indagare su tale Segnalazione e fornire adeguato Riscontro al Segnalante; inoltre, Lorenzini è tenuta ad assicurare la riservatezza e a riconoscere adeguate tutele al Segnalante. Si incoraggiano dunque i Segnalanti ad effettuare Segnalazioni nominative.

In ogni caso, le Segnalazioni anonime, se debitamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e/o supportate da idonea documentazione, verranno trattate alla stregua di Segnalazioni Ordinarie (par. 8.5).

Laddove il Segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito Ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

## 6 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA ED ESTERNA

I canali di segnalazione disponibili per i Segnalanti sono i seguenti:

- canale di segnalazione interna predisposto da Lorenzini, la cui gestione è affidata al Gestore delle Segnalazioni, che assume il carattere di canale principale e privilegiato;

### Procedura

Gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"

- canale di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC, e divulgazione pubblica. Il ricorso a tali canali, sussidiari rispetto al canale di segnalazione interna, è ammesso alle condizioni e con le modalità illustrate ai successivi paragrafi 14 e 15.

Le Violazioni rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, non possono essere oggetto di segnalazione tramite il canale esterno.

## **7 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI – COME SEGNALARE**

Lorenzini mette a disposizione dei Segnalanti i seguenti canali interni:

### **7.1 Piattaforma informatica – segnalazione scritta e/o orale**

La Piattaforma informatica consente di effettuare segnalazioni scritte o orali, garantendo la protezione dei dati e dell'identità del Segnalante attraverso un sistema di criptazione delle comunicazioni e mascheramento della voce, nonché la riservatezza della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing. La Piattaforma consente altresì di interagire con il Segnalante mediante apposito sistema di messaggistica.

Per effettuare una Segnalazione tramite Piattaforma informatica, il Segnalante dovrà accedere alla Piattaforma tramite il seguente link:

<https://lorenziniterminal.it>

La Piattaforma informatica permette di effettuare la Segnalazione anche in forma orale, mediante registrazione di un messaggio vocale. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Decreto Whistleblowing, previo consenso della persona segnalante, la Segnalazione è adeguatamente documentata dal Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In tal caso, è previsto un meccanismo di mascheramento del timbro vocale.

### **7.2 Incontro diretto**

Il Segnalante ha la possibilità di richiedere un incontro diretto, fisico o virtuale, con il Gestore della segnalazione al fine di comunicare direttamente l'oggetto della Segnalazione.

Tale richiesta può essere richiesta tramite e-mail all'indirizzo: [odv@lorenziniterminal.it](mailto:odv@lorenziniterminal.it)

Ricevuta la richiesta, il Gestore fissa l'incontro entro un periodo di tempo ragionevole.

Previo consenso del Segnalante ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Decreto Whistleblowing, il Gestore trascriverà integralmente quanto riferito dal Segnalante in un verbale e lo sottopone al Segnalante per apportare eventuali modifiche. Il verbale deve essere sottoscritto dal Gestore e dal Segnalante: a quest'ultimo è rilasciata una copia del verbale sottoscritto.



### 7.3 Segnalazione cartacea – Posta ordinaria

Il Segnalante può trasmettere una Segnalazione cartacea, all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni, presso la sede di Lorenzini & C sita in Via Labrone 19, CAP 57123, Porto Industriale, Livorno (Italia).

La Segnalazione cartacea dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazioni.

## 8 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

### 8.1 Il Gestore delle Segnalazioni

Tutte le Segnalazioni inviate per il tramite dei canali interni sopra descritti sono indirizzate, ricevute ed esaminate dal Gestore delle Segnalazioni di Lorenzini.

Il Gestore delle segnalazioni è nominato dal Consiglio di Amministrazione e individuato nell'**Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomia e indipendenza, soggetto ad obblighi di riservatezza in merito al contenuto delle segnalazioni.

### 8.2 Segnalazioni whistleblowing pervenute a soggetto diverso dal Gestore

La Segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Gestore deve essere inoltrata dal ricevente all'Organismo di Vigilanza all' indirizzo e-mail [odv@lorenziniterminal.it](mailto:odv@lorenziniterminal.it) entro sette giorni dal suo ricevimento, assicurando la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle Persone coinvolte.

Il ricevente dovrà altresì dare contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, laddove possibile.

### 8.3 Gestione delle Segnalazioni whistleblowing

#### A. RICEZIONE

Ricevuta la Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza, entro sette giorni dalla data di ricevimento, invia l'avviso di ricevimento della Segnalazione al Segnalante, preferibilmente per il tramite della Piattaforma.

#### B. VERIFICA DELLA PROCEDIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza provvede a verificare:

- che il Segnalante sia legittimato ad inoltrare una Segnalazione whistleblowing in quanto rientrante tra i soggetti indicati al par. 4 della presente Procedura;
- che l'oggetto della Segnalazione sia ricompreso nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, così come definito nel par. 5.

Ove la verifica dia esito negativo, la Segnalazione verrà trattata alla stregua delle Segnalazioni Ordinarie, previa comunicazione al Segnalante.

La decisione in merito all'archiviazione è adeguatamente motivata.

### C. VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Accertata la procedibilità della Segnalazione, il Gestore provvede a verificare che la Segnalazione sia dotata dei requisiti minimi di cui al par. 5.3 della presente Procedura.

Nel caso in cui la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore può richiedere ulteriori elementi al Segnalante attraverso la Piattaforma, ovvero anche di persona se il Segnalante ha richiesto un incontro diretto.

Il Gestore provvede ad archiviare la Segnalazione poiché inammissibile, motivandone adeguatamente la decisione, nei casi in cui:

- le informazioni fornite non sono sufficienti a rispettare i requisiti di cui al par. 5.3;
- mancato riscontro alle richieste di integrazioni del Gestore, ove la Segnalazione non contenga elementi sufficienti per poter avviare l'istruttoria;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto indicati nella Segnalazione;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di documentazione senza una Segnalazione vera e propria di Violazioni.

### D. ISTRUTTORIA

Il Gestore, verificata l'ammissibilità della Segnalazione, avvia l'indagine sui fatti o i comportamenti segnalati per valutarne la sussistenza.

Il Gestore delle Segnalazioni garantisce un diligente Seguito, mantenendo, ove possibile, l'interlocuzione con il Segnalante e richiedendo integrazioni e chiarimenti laddove necessario.

Al fine di garantire il riconoscimento delle tutele agli Altri soggetti, il Gestore può richiedere al Segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti e i relativi dati identificativi.

Per lo svolgimento di eventuali ulteriori indagini che si rendessero necessarie o opportune, il Gestore potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali più idonee alla luce del caso concreto ovvero di consulenti esterni specializzati nella materia oggetto della Segnalazione. In questo caso, il Gestore trasmette alla struttura competente o al consulente esterno eventualmente coinvolti solo le informazioni necessarie, oscurando ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del Segnalante o di altra Persona coinvolta. Sono estesi alla struttura competente o al consulente esterno i medesimi doveri di riservatezza gravanti sul Gestore.

Ove la Persona coinvolta ne faccia espressa richiesta, il Gestore ne dispone l'audizione ovvero provvede all'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Il Gestore può altresì disporre l'audizione di chiunque possa fornire informazioni utili ai fini delle indagini. Il Gestore redige un verbale di tale incontro, che contenga la trascrizione delle dichiarazioni rese dal soggetto di cui è stata disposta l'audizione e la sua sottoscrizione.

#### E. RISCONTRO

Il Gestore, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, fornisce un adeguato Riscontro al Segnalante, che può avere ad oggetto:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e l'eventuale sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere o comunicazioni meramente interlocutorie, anche con riferimento allo stato di avanzamento dell'istruttoria. In quest'ultimo caso, il Gestore è tenuto a comunicare al Segnalante il successivo esito finale della Segnalazione.

#### F. ESITO

Sulla base dei risultati dell'istruttoria, viene redatto un report di chiusura della Segnalazione con l'indicazione delle attività che ogni funzione aziendale competente dovrà portare a termine, che possono comportare:

- misure volte a superare le criticità dei processi rilevate a seguito della Segnalazione;
- eventuali proposte di azioni nei confronti della Persona coinvolta alla quale viene attribuita la Violazione nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata;
- eventuali proposte di azioni nei confronti del Segnalante nel caso in cui emerga che la Segnalazione sia stata fatta con dolo o in malafede.

### **8.4 Archiviazione**

Il Gestore delle Segnalazioni assicura che tutte le fasi dell'attività di istruttoria siano sempre tracciate e archiviate a seconda della tipologia del canale di Segnalazione utilizzato e delle attività espletate al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare Seguito alla Segnalazione.

L'accesso all'archivio e la consultazione della documentazione digitale o cartacea sono consentiti esclusivamente al Gestore, i cui componenti sono gli unici legittimati al possesso delle relative chiavi e/o password.

### **8.5 Gestione delle segnalazioni ordinarie**

Le Segnalazioni Ordinarie, ossia le segnalazioni anonime o le segnalazioni non rientranti nel perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione del Decreto Whistleblowing, saranno gestite ed analizzate ai sensi della presente procedura laddove rispettino i requisiti minimi di ammissibilità previsti dal par. 5.3.

### **8.6 Flussi informativi tra Gestore e Organi associativi**

Con cadenza annuale, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione (mettendo in copia anche il Collegio Sindacale) un report che contenga l'indicazione del numero di Segnalazioni ricevute, dello stato di avanzamento delle relative

istruttorie, dell'esito delle stesse, ove l'istruttoria sia conclusa (archivate/fondate) e delle azioni proposte/intraprese.

Le informazioni e i dati contenuti nelle Segnalazioni devono essere anonimizzati e presentati in forma aggregata, con l'obiettivo di fornire agli Organi associativi una rappresentazione complessiva del funzionamento del sistema di whistleblowing.

### **8.7 Gestione dei potenziali conflitti di interessi**

È fatto obbligo al Gestore delle Segnalazioni di informare la Società e di astenersi da eventuali decisioni, nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto dell'argomento in esame o con i soggetti coinvolti nella Segnalazione. Tale situazione può comportare un pregiudizio, anche solo apparente, dell'imparzialità e indipendenza della persona.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni di conflitto di interesse possono configurarsi nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza sia direttamente o indirettamente coinvolto nella Segnalazione ovvero legato da rapporti affettivi o parentali con il Segnalante e/o con le Persone coinvolte.

Ove il Gestore delle segnalazioni si trovi in una potenziale situazione di conflitto di interessi, la Società ne valuta la sussistenza e, ove la verifica abbia esito positivo, la stessa Società nominerà un consulente esterno per la gestione della segnalazione.

## **9 RISERVATEZZA**

Lorenzini garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi dal Gestore, espressamente autorizzato a trattare tali dati.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso il Gestore trasmette al Segnalante un avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, con il suo consenso e previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione, è riconosciuta anche nell'ambito delle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni relative alla Segnalazione è indispensabile ai fini della difesa della Persona coinvolta.

### **Procedura**

*Gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"*

In ogni caso, la riservatezza non è garantita nell'eventuale ipotesi in cui l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di organi di controllo originatisi a seguito della Segnalazione stessa e in ogni caso in cui la riservatezza non è opponibile per legge.

Al di fuori dei casi sopra previsti, la violazione dell'obbligo di riservatezza a tutela dei Soggetti Protetti comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari ai sensi del Sistema Disciplinare previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

## **10 LE TUTELE DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI**

Lorenzini opera in modo da garantire i Segnalanti e gli Altri soggetti contro qualsiasi forma di Ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Lorenzini stessa o delle Persone coinvolte.

### **10.1 Condizioni per beneficiare delle tutele del Decreto Whistleblowing**

Affinché i Segnalanti e gli Altri soggetti possano beneficiare del regime di protezione, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- che il Segnalante, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, avesse “fondato motivo” di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal Decreto Whistleblowing;
- che la Segnalazione sia effettuata nel rispetto della presente Procedura e del Decreto Whistleblowing.

### **10.2 Il divieto di Ritorsioni**

Lorenzini vieta e sanziona le Ritorsioni nei confronti del Segnalante o di chi effettua una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero degli Altri soggetti.

In base all'art. 17, comma 4, del Decreto Whistleblowing, costituiscono ritorsioni, a titolo meramente esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

#### **Procedura**

*Gestione delle Segnalazioni “Whistleblowing”*

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Lorenzini adotta specifiche misure a tutela del Segnalante e degli Altri soggetti, affinché non siano oggetto di Ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla Segnalazione.

Tali misure consistono:

- nel divieto di Ritorsioni per le Segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, alla cui violazione consegue l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto. In particolare, sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio ovvero il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata dal personale di Lorenzini nei confronti del Segnalante o degli Altri soggetti, e che possa provocare allo stesso un danno ingiusto.

In caso di controversie tra il Segnalante e Lorenzini legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra Ritorsione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della Segnalazione e Lorenzini ha l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla Segnalazione.

In riferimento agli Altri Soggetti, ricade in capo a questi ultimi l'onere di provare che il comportamento, l'atto o omissione sia stato posto in essere a causa della Segnalazione.

La normativa vigente prevede che il Segnalante possa comunicare all'ANAC le Ritorsioni che ritenga di aver subito. Qualora la comunicazione di Ritorsioni pervenga al Gestore, quest'ultimo offre il necessario supporto al Segnalante rappresentandogli che la comunicazione deve essere inoltrata all'ANAC al fine di ottenere le tutele previste dalla normativa.

### 10.3 Le altre tutele

Lorenzini ha previsto ulteriori misure a tutela del Segnalante e degli Altri soggetti. In particolare, costituiscono motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Sistema Disciplinare:

- le condotte idonee ad ostacolare la Segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del Segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- la mancata istituzione o inefficiente gestione del canale di segnalazione interno.

### 10.4 Limitazioni delle tutele e casi di esclusione della responsabilità del Segnalante

Le tutele previste dal Decreto Whistleblowing non sono riconosciute al Segnalante:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

Nelle suddette ipotesi al Segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

In ogni caso, è esclusa:

1. la responsabilità civile, penale o amministrativa del Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso dal segreto forense o medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 20 del Decreto Whistleblowing;
2. la responsabilità civile o amministrativa del Segnalante per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale, civile o amministrativa del Segnalante è fatta salva per tutti quei comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

## 11 SANZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Il Decreto Whistleblowing prevede l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative con riferimento:

- ai casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto;

- ai comportamenti ritorsivi posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica che provocano o possono provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto alla persona segnalante o che ha sporto denuncia;
- alle violazioni delle misure di tutela del segnalante, anche con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- alle condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;
- al mancato o inefficiente svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

Il Sistema Disciplinare di Lorenzini prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili delle predette condotte.

## **12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DEI DATI**

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della normativa privacy (GDPR e Codice Privacy), coerentemente con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti della Persona coinvolta ed il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e mettendo in atto le misure tecniche e organizzative previste nella presente procedura adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa vigente. L'esercizio dei diritti da parte dei soggetti "interessati", in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni, può essere limitato per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza la Persona coinvolta potrà avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice Privacy.

La Società ha strutturato un sistema di gestione delle segnalazioni a garanzia degli interessati con specifica attribuzione di ruoli/responsabilità connesse al trattamento dei dati e relativa documentazione di contesto per l'esercizio dei diritti dell'interessato e le modalità di comunicazione delle informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Pertanto, sono rese disponibili le dovute informative privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Segnalante, Facilitatore, Persona coinvolta, ecc.), da parte della Società in qualità di Titolare del trattamento in cui sono indicati termini, modalità e finalità di trattamento dei dati connessi alla procedura di segnalazione. Si precisa che, nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria, non devono essere fornite informative alla Persona coinvolta, l'informativa è resa laddove all'esito dell'istruttoria sulla Segnalazione si avvii un procedimento nei confronti della stessa.

Il fornitore individuato dalla Società competente per l'implementazione della Piattaforma informatica funzionale alla gestione delle Segnalazioni stesse è stato nominato quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR effettuando il trattamento di dati personali nell'interesse della Società - Titolare.

I soggetti deputati al ricevimento e alla relativa gestione delle Segnalazioni – Gestore delle segnalazioni – sono stati espressamente autorizzati a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nelle Segnalazioni, ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy

### **Procedura**

*Gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"*



e, per ciò stesso, il Titolare ha provveduto a individuare e formalizzare specifiche istruzioni per i detti soggetti.

L'identità del Segnalante e ogni altra informazione da cui si possa evincere, direttamente o indirettamente, la sua identità non potranno essere comunicate, senza esplicito consenso del Segnalante, a soggetti diversi dal Gestore.

Inoltre, coerentemente con le prescrizioni normative del Decreto Whistleblowing, il sistema di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne è stato definito sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) in cui vengono sistematizzati gli ambiti di trattamento e i connessi profili di rischio, nonché le misure tecnico-organizzative atte a ridurre i rischi identificati.

Nel caso in cui vengano accidentalmente raccolti dati personali manifestamente non utili per il trattamento di una specifica Segnalazione, il Gestore provvederà alla loro immediata cancellazione.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### **13 FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

Lorenzini promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale inerenti il Whistleblowing e le previsioni della presente Procedura (e.g. comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter, portale intranet, etc.).

Al riguardo, Lorenzini assicura:

- idonea formazione dedicata al Gestore delle segnalazioni;
- idonea informazione e comunicazione a tutti i destinatari del Decreto Whistleblowing riguardante il canale di segnalazione interno, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché il canale, le procedure e i presupposti per effettuare segnalazione esterne.

Sul sito web Lorenzini è presente un'apposita sezione whistleblowing afferente alle informazioni sull'utilizzo dei canali di segnalazione e sulla loro gestione.

### **14 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO**

Il Segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC, disponibile nell'apposita sezione sul sito internet di ANAC, solo laddove sussistano i seguenti presupposti stabiliti dal Decreto Whistleblowing:

- Lorenzini non ha attivato canali interni;
- la Segnalazione, effettuata in conformità alle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing e della presente procedura, non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione tramite il canale interno, questa non avrebbe seguito o potrebbe determinare Ritorsioni ovvero ha fondato motivo

#### **Procedura**

*Gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"*

di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **15 DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il Segnalante può, altresì, effettuare una Divulgazione Pubblica delle informazioni sulla Violazione di cui sia venuto in possesso nel Contesto lavorativo, solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non è stato fornito un Riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni, o che possa non avere efficace Seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.

Nella Divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto Whistleblowing per il Segnalante. Laddove, invece, divulghi Violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che comunque non ne consente l'identificazione, la Segnalazione potrà essere trattata, ai fini della riservatezza dei dati del Segnalante e nel caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, alla stregua di una segnalazione anonima; al divulgatore sono comunque garantite le tutele previste in caso di Ritorsioni.

Al fine di garantire al Segnalante il riconoscimento delle misure di tutela, si suggerisce di trasmettere alla Società la Divulgazione Pubblica effettuata tramite l'apposita e-mail all'indirizzo [odv@lorenziniterminal.it](mailto:odv@lorenziniterminal.it)

## **16 APPROVAZIONE, REVISIONE E DIVULGAZIONE**

La presente Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie od anche solo opportune, in ragione di evoluzioni normative e/o giurisprudenziali o di allineamento con le best practice e con le linee guida ANAC o in relazione ad azioni di monitoraggio intraprese o sopravvenute esigenze organizzative, potranno essere proposte dalle funzioni aziendali competenti o dal Consiglio di Amministrazione, cui compete l'approvazione finale.